



COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO

Provincia di Bergamo
Piazza caduti per la Patria 2

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997;
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante le norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 01 - comma 3 - del D.Lgs. nr. 360 del 28 settembre 1998 e dell'art. 01 – comma 11 – del D.L. nr. 138 del 13 agosto 2011, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), di cui all'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge 30 dicembre 2021 nr. 234.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., è il Comune di Albano S. Alessandro

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Albano S. Alessandro alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5 – Determinazione dell'aliquota e scaglioni di reddito

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, sono stabilite, con decorrenza dal 01 gennaio 2022 , i seguenti scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale:

Scaglioni di reddito complessivo
Da 0 a 15.000 euro
Da 15.001 a 28.000 euro
Da 28.001 a 50.000 euro
Oltre 50.000 euro

Con decorrenza 01 gennaio 2025

Scaglioni di reddito complessivo
Da 0 a 28.000 euro
Da 28.001 a 50.000 euro
Oltre 50.000 euro

2. Le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.
3. Le aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La deliberazione di cui al comma 3 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
5. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6 – Esenzioni

1. L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 01 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di €. 8.000,00 sino al 31.12.2024 ed €. 5.000,00 con decorrenza 01.01.2025
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al precedente comma 1 -, l'addizionale di cui all'art. 01 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui all'art. 2 – comma 1 – del presente Regolamento, al reddito complessivo.

Art. 7 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 05 ottobre 2007 in G.U. nr. 247 del 23 ottobre 2007;

Art. 8 - Funzionario responsabile

1. Il Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è da individuarsi nel soggetto nominato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 504/1992.

Art. 9 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).